REGOLAMENTO (CEE) N. 1880/81 DELLA COMMISSIONE

dell'8 luglio 1981

recante limitazione della concessione dell'aiuto alla produzione per le pere Williams conservate allo sciroppo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1118/81 [2], in particolare l'articolo 3 quater,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1119/81 del Consiglio [3] ha fissato a 74 100 tonnellate i quantitativi di pere Williams conservate allo sciroppo che possono beneficiare dell'aiuto ; che è necessario prevedere le disposizioni atte a garantire la ripartizione di questi quantitativi globali tra le varie imprese di trasformazione ;

considerando che a tale scopo occorre basarsi sui dati disponibili sicuri più recenti concernenti i quantitativi totali prodotti ;

considerando che è necessario stabilire il quantitativo di queste conserve per le quali le nuove imprese possono beneficiare dell'aiuto ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per la campagna 1981/1982, la concessione dell'aiuto alla produzione per le pere Williams conservate allo sciroppo della sottovoce ex 20.06 B della tariffa doganale comune è limitata, per ciascuna impresa di trasformazione, al 77,18 % del quantitativo totale prodotto durante la campagna 1979/1980 per le imprese esistenti nel 1979 ed al 77,18 % del quantitativo totale prodotto durante la campagna 1980/1981 per le imprese create nel 1980.

Articolo 2

Per quanto riguarda il prodotto indicato all'articolo 1, la percentuale di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1530/78 della Commissione [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1850/81 [5] è fissata, per la campagna 1981/1982, al 2 % del quantitativo globale prodotto nel territorio di ciascun Stato membro e suscettibile di beneficiare dell'aiuto a norma dell'articolo 1.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 1981.

Per la Commissione

Il Presidente

Gaston THORN

---

(1) GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.
(2) GU n. L 118 del 30. 4. 1981, pag. 10.
(3) GU n. L 118 del 30. 4. 1981, pag. 11.
(4) GU n. L 179 dell'1. 7. 1978, pag. 21.
(5) GU n. L 183 del 4. 7. 1981, pag. 28.